



COMUNE DI SARCEDO

PROVINCIA DI VICENZA

Accordo procedimentale ex art. 11 legge n. 241/90 e art. 6 LR 11/04

TRA IL COMUNE DI SARCEDO (VI) E LA DITTA "LA COSTA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA" PER LA MODIFICA DELLA SCHEDA DI PI - EDOFICI DI INTERESSE STORICO AMBIENTALE SCHEDA N. E28- CON LA PREVISIONE DI DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE DI UN PICCOLO MANUFATTO PREVEDENDONE IL MANTENIMENTO E LA RISTRUTTURAZIONE.

Tra le seguenti parti:

COMUNE DI SARCEDO (VI) codice fiscale, con sede in Via Roma, 17 a Sarcedo (VI) rappresentato in questo atto dal Sig. CF..... domiciliato per la carica in Sarcedo (VI), il quale dichiara di agire per conto del Comune stesso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi dell'art. 26, comma primo, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 69, comma primo, del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune e del Documento preliminare del Sindaco di cui alla D.C.C. n. 19 del 30.03.2010 e della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____, di approvazione del presente accordo procedimentale, domiciliato ai fini del presente accordo presso la sede Municipale;

e

e la Ditta:

La Costa S.r.l. Società Agricola con sede in Sarcedo Via Costa, 17.....in qualità di proprietaria del 100% dell'area interessata catastalmente censita Comune di Sarcedo Foglio 7° Mappali 131-132-133-134-135-136-139-140-141-142-143-145-247-258-259-676-677-679-681-687-(terreni) e Mappali 282-1098 (fabbricati).

al presente accordo e che in avanti, per brevità, denominati "la ditta"

PREMESSO che

Tutto ciò premesso

tra il Comune di Sarcedo e la Ditta è stata sviluppata la presente proposta di concertazione urbanistica che consiste:

1. nella ri-formulazione della scheda _Edificio E28_ del PI vigente prevedendo il mantenimento e la ristrutturazione del piccolo manufatto riportata nello stesso Allegato "1".
2. Nell'esecuzione a propria cura e spese dell'allargamento del tratto di via Ca Ronzani prospiciente la vostra proprietà (dal piccolo accessorio sino all'incrocio con Via San Giuseppe) fino ad almeno ml 5,50. I lavori riguarderanno la demolizione della "masiera" esistente la nuova edificazione della "masiera" per un tratto di circa 75 Mt. e dei i lavori di asfaltatura e finitura della strada.
3. nell'impegno della Ditta richiedente ad apporre il vincolo di uso pubblico delle aree interessate dalla strada e alla cessione delle aree interessate dall'allargamento stradale, per il tratto evidenziato nell'Allegato "1" che dimensiona la carreggiata stradale di Cà Ronzani in mt. 5,50 minimi, tutte le spese, comprese le spese di frazionamenti, atti etc., imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente accordo a totale carico della ditta richiedente.

Tutto ciò premesso SI CONVIENE

ART. 1 – CONTENUTI DELLA PREMESSA

La premessa e gli atti in essa richiamati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e si devono intendere qui integralmente riportati.

ART. 2 – OGGETTO DELL' ACCORDO

Il presente accordo regola le modalità attuative ed i contenuti dell'intervento edilizio avente ad oggetto la modifica di previsione del PI Vigente e conseguente ri-formulazione della scheda _Edificio E28_ del PI vigente come specificato in premessa ed indicato nell'Allegato 1 al presente accordo.

ART. 3 – ONERI ED OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI

La **Ditta** si impegna:

A) In caso di trasferimento anche parziale delle aree oggetto del presente accordo, mediante specifica clausola da inserire nei relativi contratti, a rendere edotti i suoi aventi causa di tutti gli obblighi e oneri derivanti dall'accordo stesso, che dovrà essere allegato in copia a tutti i contratti, sia di Appalto che di trasferimento delle aree pena la decadenza degli atti stessi e dalla

previsione urbanistica. La Ditta richiedente resta comunque responsabile in via solidale anche con i suoi successori ed aventi causa verso il Comune per tutti gli obblighi di cui al presente accordo.

B) Ad eseguire le opere di urbanizzazione primaria evidenziate in premessa entro e non oltre il termine di 1 (uno) anno dall'inizio dei lavori che dovrà risultare contestuale all'inizio dei lavori sul edificio oggetto del presente accordo.

C) Il mancato o parziale adempimento degli obblighi del presente articolo da parte della ditta comporta la decadenza delle previsioni urbanistiche relative al nuovo inserimento nel PI, nonché il risarcimento del danno in favore del Comune di Sarcedo ai sensi dell'art. 1223 del Codice Civile. L'Amministrazione Comunale con specifico provvedimento potrà concedere limitate proroghe dei termini suddetti qualora ricorrano giustificate circostanze ed oggettive motivazioni per il ritardato nell'adempimento degli impegni assunti dalla ditta.

ART. 4 – CONDIZIONE SOSPENSIVA

L'efficacia degli impegni assunti dal Comune di SARCEDO con la sottoscrizione del presente accordo è subordinata all'approvazione del prossimo Piano degli Interventi come definito dall'art. 18 LR 11/2004. Il Comune di Sarcedo non assume alcuna responsabilità per l'eventuale esito negativo della procedura di formazione del nuovo PI.

ART. 5 – SPESE

La Ditta richiedente presta al Comune di Sarcedo in modo esplicito e formale la più ampia ed illimitata garanzia per l'assunzione di tutte le spese, tutti gli impegni e gli obblighi previsti dal presente accordo per sé stessa, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

La Ditta

LA COSTA srl - Società Agricola
con sede in Sarcedo (VI), Via Costa 17
capitale sociale Euro 10.000,00 I.V.
Reg. Imp. Cod. Fisc. e P.IVA 03107780243
E-mail: info@cantinalacosta.it

Il Comune di Sarcedo